



IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott. Stefano Cardinali Presidente rel.

dott. Fabio Miccio Giudice

dott. Claudio Tedeschi Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata iscritto al n. R.G. 206/25 introdotto, con l'assistenza dell'OCC, dal debitore Roy Scopelliti,

C.F. SCPRYO51B20L424Q), rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Mattei giusta procura allegata al ricorso.

Visto il ricorso depositato il 5/2/25, con il quale Roy Scopelliti ha chiesto di *"dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII; nominare un Liquidatore confermando l'OCC, nella persone del Gestore della Crisi, Dott.ssa Emilia D'Aprile e Dott.sa Giorgia Caparrucci, disponendo che lo stesso, provveda dopo il decreto di apertura della liquidazione controllata, agli adempimenti di cui all'art. 270 CCII, e, in particolare, fissare i limiti di quanto occorrente al mantenimento del ricorrente, sig. Roy Scopelliti, tenuto conto del fabbisogno di euro 1.383,00 mensili per il sostentamento familiare secondo l'ipotesi di liquidazione proposta nella relazione e/o in quella diversa che prevede l'estinzione della somma di euro 17.856,00 nell'arco temporale di cinque anni, con rata mensile euro 253,42 mensile (pensione media mensile euro 1.449,92 doc.39) anziché di anni tre attesa la trattenuta di cessione del quinto"*, a tale fine deducendo:

- di essere residente nella provincia di Roma;
- di trovarsi in situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2, lett. c) CCII;
- che l'ammontare della debitoria a proprio carico assomma a complessivi euro 141.753,65;
- che la propria situazione patrimoniale si sostanzia nella percezione di un reddito da pensione lordo annuo di € 32.4512,38, nella proprietà di un'autovettura



targata nel saldo di un c/c a lui intestato presso la banca di cui si pari, ad oggi, a € 181,93;

rilevato che alla domanda è stata allegata la relazione ex art. 269 CCII a firma dei Gestori della Crisi, dott.ssa Emilia D'Aprile e dott.ssa Giorgia Caparrucci; che, come riportato nella relazione redatta dall'organismo di composizione della crisi, la documentazione prodotta dal debitore e quella acquisita dal Gestore ed allegata in questa sede consente di ricostruire compiutamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

ritenuto che nel ricorso e nella relazione dell'OCC siano contenute indicazioni e previsioni in ordine alle modalità con le quali svolgerà la procedura di liquidazione e la conseguente soddisfazione dei creditori, da considerarsi ultronee e improprie, atteso che elementi qualificanti la struttura dell'istituto della liquidazione controllata promossa dal debitore sono la messa a disposizione del liquidatore, del complessivo suo patrimonio, in esso inclusi i crediti futuri e le azioni da porre in essere ai sensi dell'art. 274 CCII, lo svolgimento da parte del liquidatore delle attività di cui agli artt. 272 e s.s. CCII e l'accertamento del passivo e della natura prededucibile, privilegiata o chirografaria dei crediti con le modalità indicate nell'art. 273 CCII: elementi che devono essere valutati dagli organi della procedura nel corso del suo svolgimento e non possono essere predeterminati per volontà del debitore o per anticipata valutazione da parte dell'OCC prima della sua apertura;

che, tuttavia, come si evince dalle conclusioni rassegnate nel ricorso, la richiesta di apertura della liquidazione controllata non può ritenersi condizionata dall'accoglimento delle valutazioni e indicazioni ivi contenute che, secondo il noto principio "utile per inutile non vitiatur", deve ritenersi non determinino invalidità degli atti cui accedono, tenuto conto della concomitanza di ulteriori risultanze che permettono, come detto, di procedere alle verifiche necessarie per lo scrutinio giudiziale;

che, nello specifico, la determinazione della quota parte degli emolumenti percipiendi sottratti alla liquidazione perché funzionali alle esigenze di vita del debitore viene rimessa, come dal medesimo richiesto nelle conclusioni rassegnate, al giudice delegato previa analitica indicazione e prova, da parte del ricorrente, dei pertinenti importi e causali e verifica da parte dell'OCC, così come l'accertamento dei crediti, e della loro natura, ai fini della partecipazione al concorso viene rimessa alla fase di verifica con le modalità di cui al citato art. 273 CCII;

che appaiono, quindi, sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura, atteso che:

- si riscontra la competenza di questo tribunale a provvedere poiché il ricorrente è residente in Roma;
- non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCII;
- il ricorso è corredato di relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi che idoneamente assolve agli scopi informativi e certificatori previsti dalla legge e



conferma lo stato di sovraindebitamento dello Scopelliti, il quale non è più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni, e attesta l'esistenza di attivo da distribuire ai creditori;

- il debitore chiede che venga disposta la liquidazione controllata del suo intero patrimonio, senza condizioni, salva una quota del proprio reddito necessaria a fronteggiare le esigenze di vita proprie e del proprio nucleo familiare che sarà comunque determinata all'esito dei necessari accertamenti;

che possono essere designate quali liquidatrici, le professioniste che hanno assolto alla funzione di OCC, dott.ssa Emilia D'Aprile e dott.ssa Giorgia Caparrucci, in conformità con il disposto di cui all'art. 270 CCII;

che, quanto alla richiesta di provvedimenti in punto di divieto di avvio o prosecuzione di azioni esecutive sul proprio patrimonio è sufficiente il rinvio all'art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, quinto comma CCII;

P.Q.M.

letto l'art. 270 CCII,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio Roy Scopelliti,
(C.F. SCPRYO51B20L424Q);

NOMINA

giudice delegato il dott. Stefano Cardinali;

NOMINA

Liquidatrici la dott.ssa Emilia D'Aprile e la dott.ssa Giorgia Caparrucci;

ORDINA

al debitore il deposito delle scritture fiscali e dell'elenco dei creditori, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine fino al 10/5/25, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvi gli eventuali provvedimenti, demandati al giudice delegato, da adottarsi ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCII e 270, comma 2, lett. c), CCII;

ORDINA

la trascrizione, a cura del liquidatore, della presente sentenza presso gli uffici competenti con riguardo ai beni immobili e ai beni mobili registrati;

DISPONE

l'inserimento, a cura del liquidatore, della presente sentenza sul sito internet del tribunale di Roma, oscurando il nominativo del debitore;



manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Roma, 12/2/25.

Il Presidente
dott. Stefano Cardinali

